

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 07/07/2008, n. 20 (Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari)

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.

Publicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2008, n. 28, suppl. ord. 10 luglio 2008, n. 1.

(...)

Capo IV - Norme concernenti le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari

Art. 66

(Art. 26, L.R. n. 21/1996) Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (54).
2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.
3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza.
4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:

	DIR	D3	D1	C1	B3	TOT
a) Presidente	1	1	1	1	1	5
b) Vice Presidente	1	0	1	1	0	3
c) Cons. segretari	1	0	0	1	0	2

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di servizio (55).

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.

7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.

8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste (56).

9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

11. Il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

(54) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.*

(55) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 2, lettera l), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.*

(56) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.*

Art. 67

(Art. 27, L.R. n. 21/1996) Segreterie e staff gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria (57).

2. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

4. [Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 si tiene conto dello stanziamento definito per l'anno 2007] (58).

5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3 e seguenti, della legge regionale concernente "Riduzione dei costi della politica in attuazione del *decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*" (59).

5-bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione

della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica. (60).

6. [Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 5] (61).

7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.

8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.

9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa anche in deroga ai requisiti previsti dall' *articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001*; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di presidenza (62).

9-bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal *D.Lgs. 165/2001*, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio (63).

10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire attestandone l'idoneità allo svolgimento dell'incarico e la congruità del compenso in relazione alle prestazioni da svolgere. In caso di sostituzione del presidente di un gruppo nel corso della legislatura, il presidente subentrante verifica l'idoneità allo svolgimento degli incarichi e la congruità dei compensi del personale in servizio presso il gruppo. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff (64).

11. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 5-bis, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 27 ottobre 1972, n. 34* concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari " e *L.R. 23*

giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima L.R. n. 17/1992] (65).

11-bis. [Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all' *articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17* (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo] (66).

12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici (67).

13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell' *art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno (68).

14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.

15. [Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 5 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3] (69).

16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo (70).

16-bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale (71).

(57) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(58) Comma abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera a)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(59) Comma prima sostituito dall' *art. 20, comma 2, lettera b)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013 e poi così modificato dall'*art. 1, comma 2, lettera a)*, numero 1), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(60) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, lett. d)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33, così sostituito dall' *art. 20, comma 2, lettera c)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013, e poi così modificato dall' *art. 7, comma 1, lettera j)*, L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(61) Comma abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera d)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(62) Comma così modificato prima dall' *art. 12, comma 1, lett. e)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi dall'*art. 1, comma 2, lettera a)*, numeri 2) e 3), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(63) Comma aggiunto dall' *art. 20, comma 2, lettera e)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(64) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lettera a)*, numero 4), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(65) Comma prima modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. f)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera f)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(66) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, lett. g)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e poi abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera f)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(67) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 2, lettera g)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(68) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. h)*, L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

(69) Comma abrogato dall' *art. 20, comma 2, lettera f)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(70) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 2, lettera h)*, L.R. 24 giugno 2013, n. 3, a decorrere dal 1° luglio 2013.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, lettera a)*, numero 5), L.R. 9 luglio 2014, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 68

(Art. 1, comma 4, L.R. n. 17/2008) Ulteriori disposizioni sulla durata dei contratti degli addetti alle segreterie.

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili; si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 66 e 67.

Art. 69

(Art. 27-ter, L.R. n. 21/1996) Norma transitoria.

1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all'articolo 67, che qualora più gruppi confluiscono in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi della *legge regionale 7 settembre 1996, n. 21* (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) e della *legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34* (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.

2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.

3. Nell'VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 5, dell'articolo 67, fa riferimento ad una categoria D3.

(...)